

Decreto n. 14

Bari, 05.05.2022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA

Il Presidente della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro,

- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo;
- VISTO** il vigente Regolamento Didattico di Ateneo
- VISTO** il “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell’art.23 della legge 240/2010 e s.m.i., emanato con D.R. 2674 del 05.06.2019;
- VISTE** le linee di indirizzo per la programmazione didattica dell’anno accademico 2021/2022;
- VISTO** gli esiti relativi alla pubblicazione del bando n. 5/2022, a **titolo gratuito e oneroso** (undicesimo avviso di vacanza), l’A.A. 2021/2022;
- INIDVIDUATI** gli insegnamenti per i quali va assicurata la copertura, come indicato nelle allegate tabelle “A”, **insegnamenti a titolo gratuito**, e “B” **insegnamenti a titolo oneroso** facenti parte integrante del presente decreto;
- VERIFICATO** che presso i Dipartimenti di Area medica nonché presso altre strutture di questo Ateneo non vi sono docenti che possano assumere gli incarichi di insegnamento come individuati nei sopra richiamati allegati;
- TENUTO CONTO** che gli incarichi di insegnamento indicati nella tabella “B” saranno affidati a titolo oneroso;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sul sull’UPB Scuola_medicina, Capitolo 101040101 - acc. 2021/17286 e 2021/19279;
- CONSIDERATA** la necessità di soddisfare le esigenze didattiche dei Corsi di Laurea Magistrali e Triennali afferenti ai quattro Dipartimenti di Area medica - Scuola di Medicina nonché l’urgenza di provvedere alla copertura degli insegnamenti di cui agli allegati “A” e “B”;



DECRETA

Art. 1 Avviso

È indetta una procedura selettiva pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi di insegnamento per i Corsi di Laurea Magistrali e Triennali afferenti ai quattro Dipartimenti di Area Medica– Università degli Studi di Bari Aldo Moro Anno Accademico 2021/2022, (dodicesimo avviso di vacanza) secondo quanto riportato nelle allegate tabelle “A” e “B” che costituiscono parte integrante del presente Decreto;

Art. 2 Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i soggetti di seguito elencati:

- a) professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato, assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché professori incaricati stabilizzati (art. 2 D.R n. 2674 del 05.06.2019);
- b) limitatamente ai Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie ed alle Scuole di Specializzazione, il personale dipendente dell’Università, del ruolo tecnico, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali attinenti all’insegnamento bandito, che svolga funzioni assistenziali nell’ambito delle strutture sanitarie insistenti nei Dipartimenti di afferenza del personale stesso (art. 2, D.R n. 2674 del 05.06.2019);
- c) personale di Enti pubblici e privati, compreso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con i quali l’Università di Bari abbia stipulato specifiche convenzioni (art. 2 D.R n. 2674 del 05.06.2019);
- d) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali di cui al comma 2 dell’art. 23 della Legge 240/2010;

Requisito essenziale per partecipare alla selezione è il possesso, da almeno 3 anni di Laurea Magistrale ovvero laurea rilasciata ai sensi dell’art. 3 della legge 341/90 (L) o laurea specialistica/magistrale (LS/LM) rilasciata ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b, del D.M. 03.11.1999, n. 509 come modificato dal D.M. 22.10.2004, n. 270, Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del bando

Per gli insegnamenti professionalizzanti nei **Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie** (SS.SS.DD. dal MED/45 AL MED/50) il candidato dovrà possedere almeno uno dei seguenti requisiti (circolare emanata dall’ANVUR, parere n. 14 del 18.10.2011):

- Possesso della laurea di primo livello o titolo equipollente nel profilo professionale di riferimento;
- Possesso di laurea specialistica riferita alla classe di riferimento del profilo professionale;
- Esperienza professionale idoneamente documentata e certificata nel campo specifico clinico e/o organizzativo per cui è richiesto l’insegnamento;



- Esperienza didattica in corsi universitari idoneamente documentata e certificata nel campo specifico clinico e/o organizzativo per cui è richiesto l'insegnamento;
- Altri titoli post laurea inerenti il profilo professionale di riferimento e coerenti con l'insegnamento richiesto (quali Master e perfezionamenti in area clinica e/o organizzativa);
- Pubblicazioni specifiche riferibili al SSD e coerenti con la disciplina richiesta per l'insegnamento;

Per gli insegnamenti professionalizzanti nel **Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive**, il candidato dovrà possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- Docenti di ruolo presso la scuola secondaria di I e II grado (classi di concorso A029 e A030) per i quali può essere richiesto il comando presso le Università ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 448/98
- Possesso della laurea di primo livello o titolo equipollente nel profilo professionale di riferimento;
- Possesso di laurea specialistica riferita alla classe di riferimento del profilo professionale;
- Esperienza professionale di elevato livello idoneamente documentata e certificata nel campo specifico motorio-sportivo, clinico e/o organizzativo per cui è richiesto l'insegnamento;
- Esperienza didattica in corsi universitari idoneamente documentata e certificata nel campo specifico motorio-sportivo, clinico e/o organizzativo per cui è richiesto l'insegnamento;
- Altri titoli inerenti il profilo professionale di riferimento e coerenti con l'insegnamento richiesto (quali Master e perfezionamenti in area motorio-sportiva clinica e/o organizzativa).

Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a soggetti che ricoprono uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a soggetti che ricoprono uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai procedimenti per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con personale docente afferente alla struttura che attribuisce l'incarico.

Nei confronti dei dipendenti di Pubbliche amministrazioni, l'Ateneo potrà procedere alla stipula del contratto o all'affidamento dell'incarico previo rilascio da parte dell'Amministrazione di appartenenza di apposita autorizzazione, ai sensi della normativa vigente.

I professori a contratto si impegnano a non svolgere, per la durata del contratto, attività che configurino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano arrecare pregiudizio all'Ateneo.

Art. 3 Modalità conferimento incarico

Gli incarichi del presente bando saranno conferiti

a titolo gratuito a

- professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato, assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché professori incaricati stabilizzati (art. 2 D.R n. 2674 del 05.06.2019);



- limitatamente ai Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie ed alle Scuole di Specializzazione, il personale dipendente dell'Università, del ruolo tecnico, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali attinenti all'insegnamento bandito, che svolga funzioni assistenziali nell'ambito delle strutture sanitarie insistenti nei Dipartimenti di afferenza del personale stesso (art. 2, D.R n. 2674 del 05.06.2019);
- personale di Enti pubblici e privati, compreso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con i quali l'Università di Bari abbia stipulato specifiche convenzioni (art. 2 D.R n. 2674 del 05.06.2019);

a titolo oneroso € 25,00 per ora al netto degli oneri c/amministrazione di bilancio a:

- Professori e Ricercatori di altre Università
- soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente entro le ore **13.00 del 16.05.2022**.

Le domande per la partecipazione al concorso di cui al presente bando, dovrà essere compilata in formato cartaceo (**allegato C**).

Ad ogni singola domanda i candidati dovranno allegare, pena l'esclusione dalla procedura selettiva:

- *Curriculum* dell'attività didattica, scientifica e professionale, sotto forma di autocertificazione ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive (di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000) o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) e contenente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 o dichiarazione sostitutiva di atto notorio Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), contenente l'indicazione dei requisiti richiesti dall'art. 2 del bando per la partecipazione alla selezione, e i titoli valutabili, nonché l'elenco delle pubblicazioni scientifiche (**Allegato D**);
- Copia fotostatica integrale di un documento d'identità in corso di validità.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, come modificato dall'art. 15, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183, ovvero, rispettivamente, nelle forme dell'autocertificazione o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, tali dichiarazioni comportano assunzione di responsabilità, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci sono previste le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte dei candidati comporta la inammissibilità alla selezione.

La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma dell'art. 39, comma 1 del D.P.R. 2812 del 2000 n. 445 non è soggetta ad autenticazione ma all'istanza dovrà essere allegata copia di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

La domanda di partecipazione, debitamente firmata, con i relativi allegati, pena l'esclusione, dovrà essere trasmessa, **per ogni singolo insegnamento richiesto, in un unico file** entro il termine di scadenza sopra indicato, **esclusivamente a mezzo PEC** (posta elettronica certificata) al seguente



indirizzo: presidenza.medicina@pec.uniba.it specificando nell'oggetto nome e cognome, il numero del Bando a cui si partecipa, nonché il numero ID insegnamento ed il SSD di riferimento.

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine previsto, ovvero trasmesse con modalità differente da quella sopra indicata. Gli ulteriori documenti che saranno trasmessi in allegato alla domanda e per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner.

Per l'invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati formati statici e **non direttamente modificabili**, privi di microistruzioni o codici eseguibili, **preferibilmente in formato PDF**. Devono essere, invece, evitati i formati proprietari (*doc, xls ecc.*).

Si prega di non inviare le pubblicazioni ma di riportare nel curriculum un elenco dettagliato. Le stesse saranno eventualmente richieste dalle Commissioni istruttorie in caso di necessità.

Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 50 MB. Nel caso in cui fosse necessario superare tale capacità, si invitano i candidati ad inviare ulteriori PEC indicando nell'oggetto: "integrazione alla domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico di insegnamento", numerando progressivamente ciascuna PEC di integrazione.

Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici o spedire ulteriori e-mail.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati sopra indicati, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Ateneo.

Determineranno l'esclusione automatica dalla procedura selettiva:

- Mancanza di firma autografa del candidato in calce alla domanda;
- Mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio dell'istanza di partecipazione;
- Mancanza dei requisiti previsti nell'art. 2 del presente Bando.

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verificare l'effettivo possesso dei requisiti necessari a partecipare; l'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente, l'esclusione dalla selezione stessa.

Non saranno prese in considerazione integrazioni della domanda che dovessero pervenire dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande stesse.

Art. 5 Modalità di selezione – Commissione di valutazione

In riferimento ai soggetti declinati all'Art. 2 *Requisiti di partecipazione* del presente bando, l'accertamento dell'idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato, in riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell'incarico didattico che si intende conferire, ove non già verificata in precedenza, sarà effettuata da una Commissione istruttoria nominata con provvedimento del Consiglio della Scuola di Medicina.

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli e alla eventuale valutazione comparativa per il conferimento dell'incarico sulla base di quanto previsto dall'art. 2 del presente bando di vacanza.

Si procederà alla comparazione tra i candidati sulla base della qualificazione scientifica e/o professionale, si terrà conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere, della progressa



attività didattica e professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del bando. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, nonché l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della L 240/2010 costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'incarico. Gli incarichi saranno conferiti mediante lettera contratto prima dell'inizio dell'attività. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica.

Al personale in convenzione con il SSN che partecipa al bando di vacanza, potrà essere assegnato un numero di insegnamenti, *di norma* non superiore a 2 per ciascun docente.

Per i Corsi di Laurea con più sedi, l'attribuzione dell'insegnamento al personale in convenzione con il SSN è riservata *di norma* ai dipendenti della Struttura Sanitaria sede del Corso di Laurea in cui tale disciplina risulta vacante.

Per i corsi di Laurea Triennali, Magistrali a Ciclo unico e Magistrali Biennali con sede unica, per l'attribuzione dell'incarico dell'insegnamento si terrà presente la graduatoria di merito così come definita dalle competenti Commissioni Istruttorie, affidando l'incarico al primo docente idoneo non tenendo conto in quale ASL il Docente presta servizio (Delibera Consiglio della Scuola di Medicina del 20 febbraio 2017).

Art. 6 Graduatoria

Ai fini dell'attribuzione dell'incarico le Competenti Commissioni di valutazione formulano e presentano al Presidente della Scuola di Medicina una graduatoria dei candidati idonei.

La proposta di affidamento degli incarichi di docenza elaborata dalla Commissione sarà sottoposta all'esame del Consiglio della Scuola di Medicina che, con propria deliberazione, approverà la graduatoria dei candidati idonei e affiderà gli insegnamenti.

Prima del formale affidamento degli insegnamenti, il Consiglio della Scuola di Medicina si riserva di revocare la vacanza di ciascun insegnamento, nel caso in cui nel frattempo siano venute meno le esigenze che hanno reso necessaria l'apertura della procedura di selezione.

Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione.

Nel caso di rinuncia del primo in graduatoria o di risoluzione del contratto, l'incarico potrà essere conferito ad altro idoneo secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soggetti incaricati

I titolari di incarico di insegnamento svolgono personalmente le attività didattiche correlate al corso, compresa la partecipazione a tutte le commissioni di verifica del profitto degli studenti per l'anno accademico di riferimento. Possono, inoltre:

- far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nella struttura didattica competente e per l'anno accademico di riferimento;
- seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università;
- svolgere ogni altra attività prevista dall'incarico.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5, lett. d) i professori a contratto in questione possono svolgere attività di ricerca presso l'università e partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca dell'università.

Gli stessi si impegnano, altresì, a tenere un registro aggiornato nel quale dovranno annotare le lezioni, con l'indicazione del tema trattato e le altre attività connesse, vistato dal responsabile della struttura didattica competente. Sono, inoltre, tenuti al rispetto degli altri obblighi previsti per i docenti di ruolo



dai Regolamenti di Ateneo, ove applicabili, e al rispetto del Codice Etico dell'Università. Ai titolari di contratto, di cui al presente regolamento, nel caso in cui l'attività prestata si configuri come attività di collaborazione coordinata e continuativa, si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 335/95 e s.m.i..

Agli stessi è assicurata dall'Università la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, nell'ambito dell'espletamento delle loro attività.

I titolari di contratto d'insegnamento sono legittimati, anche dopo la scadenza del contratto, a:

- far parte delle Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto, pur non potendone assumere le funzioni di Presidente, sino a che non subentri il nuovo titolare dell'insegnamento;
- partecipare in qualità di relatori, alla composizione delle commissioni giudicatrici della prova finale di laurea.

Qualora la tesi assegnata venga discussa oltre l'ultima sessione dell'anno accademico in cui i docenti sono titolari di contratto, gli stessi partecipano in soprannumero alle sedute di discussione della tesi dai medesimi assegnate, previa individuazione da parte della struttura didattica di un correlatore fra i docenti di ruolo della materia. Il numero minimo dei componenti la Commissione di esame di laurea dovrà, in ogni caso, essere assicurato da docenti in servizio. Il candidato risultato vincitore si impegna a rispettare il Codice Etico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. 3339 del 15.10.2015, nonché a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici emanato il 16.04.2013 con D.P.R. 62.

Il candidato risultato vincitore dovrà attenersi ai calendari delle lezioni che saranno predisposti dal Coordinatore del Corso di Studio, entro il 30 settembre di ogni Anno Accademico. Gli stessi non potranno essere oggetto di successive modifiche da parte dei Docenti se non con carattere di eccezionalità e per gravi e comprovati motivi.

Art. 8 Durata degli incarichi

Gli incarichi di insegnamento relativi al presente Bando, attribuiti al personale universitario e ai dirigenti in servizio presso le Unità Operative delle strutture sanitarie della rete formativa delle Scuola di Specializzazione interessate sono a titolo gratuito per l'Università di Bari.

Tali incarichi hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione di riferimento, fino a un massimo di tre anni accademici consecutivi. La prosecuzione annuale dell'incarico sarà subordinata ad una valutazione positiva dell'attività svolta espressa dal Consiglio, nonché al persistente interesse pubblico al mantenimento del rapporto.

In ogni caso, il titolare di un incarico pluriennale decade dallo stesso laddove l'insegnamento conferitogli venga coperto in occasione della programmazione annuale e verifica del monte ore minimo di lezioni stabilito per i Professori Universitari.

Art. 9 - Risoluzione del rapporto

I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e tempestivamente comunicati; in tal caso l'attività didattica non prestata deve, comunque, essere svolta;

- violazione del regime delle incompatibilità stabilite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Nei casi di gravi inadempienze o nei casi previsti dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile, il contratto può essere risolto con decreto del Rettore su richiesta circostanziata della struttura didattica competente.

Art. 10 Pubblicità

Il presente bando ed i relativi allegati sono pubblicati nel sito web della Scuola di Medicina all'indirizzo

<https://www.uniba.it/scuole/medicina/didattica-1/avvisi-di-vacanza-di-insegnamento>.

L'avviso di pubblicazione sarà affisso nell'Albo Pretorio Online dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro al seguente indirizzo <http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio>

L'esito della valutazione è pubblicato nel sito web della Scuola di Medicina all'indirizzo <https://www.uniba.it/scuole/medicina/didattica-1/avvisi-di-vacanza-di-insegnamento>.

Art. 11 Norma di salvaguardia

La stipula del contratto con il candidato vincitore è condizionata alla positiva conclusione del procedimento di approvazione previsto dall'art. 4 del D.R n. 2674 del 05.06.2019.

Art. 12 Trattamento dei dati personali e Responsabile del procedimento

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni ed i dati forniti dal candidato che saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed all'eventuale stipula del relativo contratto nonché alla gestione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento per la selezione di cui al presente bando è la Sig.ra Teresa Mazzarella (Tel. 080/5478620 – e mail teresa.mazzarella@uniba.it).

F.to Il Presidente
Prof. Alessandro Dell'Erba